

COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 22.05.2025

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Con riferimento alla comunicazione del 14.05.2025 inviato a questa Corte da parte di **ASD Torri Basket**, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale di Verona relativo alla gara n. 3379 del 09.05.2025 – campionato DR 2 M tra ASS. PALL. TRISSINO A.S.DIL. e ASD TORRI BASKET

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Presidente: Alvise Bragadin

Componenti: Matteo Riovanto – Nicolò Bonifacio – Giacomo Guidoni

- letto il ricorso;
 - sentita la reclamante;
 - sentiti gli arbitri;
 - rilevato che la vicenda in esame non necessita di ulteriore approfondimento, essendo la controversia matura per la definizione, così decide:
- 1) va in primo luogo ricordato come la società reclamante abbia ipotizzato ed assunto che la sanzione comminata al tesserato Viviani possa essere scaturita da uno mero scambio di persone: a suo dire, infatti, gli eventi che poi hanno portato alle due espulsioni (un giocatore per squadra) non avrebbero visto protagonista quest'ultimo, bensì i giocatori, Saterini per la società Trissino e Carrubba per la società Torri. A sostegno di questa ricostruzione, la reclamante ha evidenziato come - nel referto di gara - il Viviani, sanzionato nel frangente con un fallo antisportivo, risulti essere rimasto in campo verosimilmente sino alla fine della gara, emergendo dal referto il fatto che egli abbia anche realizzato il penultimo canestro per la propria squadra società Torri; questo, ovviamente, non sarebbe stato possibile laddove l'atleta fosse stato espulso e, conseguentemente, allontanato dal campo di gioco;
 - 2) sulla base di questa ricostruzione, la Corte ha quindi dato seguito all'audizione dei direttori di gara i quali, pur ricordando con accurata precisione l'evento, non sono stati in grado di giustificare la discrasia presente tra il referto ed i dati in esso contenuti, con la ricostruzione del

momento dell'espulsione così come da loro narrata e descritta; inoltre, dato questo forse di maggior rilievo, gli arbitri non hanno escluso che, nel momento in cui successivamente ed a fine gara hanno compilato l'allegato a referto, essi abbiano potuto operare un'involontaria sostituzione di persona tra il Viviani ed il Carrubba, giustificata dal fatto che i loro numeri di maglia erano molto simili (11 e 10);

- 3) per questa ragione la Corte ritiene che il referto, da cui poi è scaturita la sanzione a danno del tesserato Viviani, non possa dirsi immune da errori e che, quindi, la ricostruzione operata dalla ricorrente vada considerata ben più che verosimile.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **accoglie il ricorso** presentato da ASD TORRI BASKET e, per l'effetto, **annulla la sanzione** comminata al tesserato Viviani Marco con il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale di Verona relativo alla gara n. 3379 del 09.05.2025;
- **restituisce** allo stesso Giudice Sportivo Territoriale di Verona gli atti in questione per ogni determinazione che egli vorrà eventualmente assumere in ordine a quanto emerso nella presente istruttoria relativamente ad altri soggetti coinvolti;
- **dispone** la restituzione del contributo se versato.

IL PRESIDENTE
Alvise Bragadin